

Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine

Art. 1

CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

Sono istituite tre consulte territoriali cittadine che corrispondono a tre macrozone separate dalla ferrovia dello stato e dalla strada del Sempione, conformemente alla planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 2

FINALITÀ

Le consulte territoriali sono organismi consultivi e propositivi per il territorio di competenza, con le seguenti finalità:

- a) promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
- b) favorire ed incentivare l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;
- c) concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'amministrazione comunale.

Art. 3

COMPETENZE

- 1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, le consulte territoriali cittadine esprimono pareri, propositivi e consultivi, per il territorio di competenza. I pareri consultivi possono essere espressi in merito alle problematiche amministrative inerenti il verde pubblico, la manutenzione delle strade nonché le iniziative sportive, ricreative e culturali.
- 2. L'espressione di pareri propositivi da parte delle consulte territoriali cittadine è libera nelle forme per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, lett. a). I pareri e le proposte sono rivolti al sindaco, agli assessori e ai dirigenti dei settori o servizi comunali competenti per materia nonché, per conoscenza, in caso di servizi in outsourcing, ai soggetti esterni all'amministrazione che gestiscano il servizio stesso.

Copia dei pareri propositivi è altresì inviata, per opportuna presa visione, al presidente del consiglio comunale, ai presidenti dei gruppi consiliari e al presidente della commissione consiliare competente per materia.

3. Per l'espressione di pareri consultivi i presidenti delle consulte territoriali possono chiedere al settore di competenza, attraverso una richiesta formale, notizie sui procedimenti riguardanti le materie di cui al punto 3.1. Al fine di favorire la conoscenza dei procedimenti in atto, alle consulte territoriali dovrà essere inviata copia della convocazione delle commissioni consiliari permanenti e relativo ordine del giorno e l'elenco contenente gli oggetti delle deliberazioni approvate dalla giunta comunale.
4. L'informazione verso i cittadini su tutte le tematiche amministrative locali che interessino il territorio delle consulte territoriali viene assicurata attraverso la collaborazione degli amministratori, dei dirigenti e degli uffici comunali e si esprime nelle forme scelte volta per volta dalle consulte.
5. Ai presidenti delle consulte territoriali è assicurato l'accesso agli atti del comune nelle stesse forme previste per i consiglieri comunali ed il diritto a ricevere la proposta di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione nei termini previsti per i consiglieri stessi.

Art. 4

COMPONENTI DELLE CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

1. Ciascuna consulta territoriale cittadina è composta da n. 7 cittadini residenti o che abbiano la sede principale dei propri affari o interessi nel territorio della consulta, aventi i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale. Il venire meno dei requisiti anzidetti comporta la decadenza dalla nomina.
2. La carica di consigliere e assessore comunale è incompatibile con quella di componente delle consulte territoriali cittadine.
3. Non possono fare parte delle consulte territoriali cittadine i dipendenti a qualsiasi titolo del comune di Legnano.

Art. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – NOMINA

1. Il Sindaco rende note, entro novanta giorni dal proprio insediamento, le modalità di presentazione delle autocandidature alla carica di componente delle consulte territoriali, da parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti, attraverso pubblico avviso ed incontri appositamente organizzati con i cittadini dall'assessore alle consulte territoriali.
2. Le autocandidature devono pervenire all'ufficio protocollo del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui sopra e devono essere accompagnate da una dichiarazione circa

l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 4 del presente regolamento e da brevi note personali.

3. I presidenti dei gruppi consiliari potranno presentare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 5.2, proprie candidature, comunque in numero non superiore a due per ciascun gruppo e per ciascuna consulta.
4. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari esamina le candidature di cui ai precedenti commi, provvedendo all'esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti. Successivamente e con una maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentati, formula al consiglio comunale un'unica e complessiva proposta per la nomina dei componenti delle consulte territoriali cittadine.
5. In caso di mancato accordo tra i presidenti dei gruppi consiliari su un'unica e complessiva proposta da formulare al consiglio comunale, la nomina dei componenti delle consulte territoriali verrà effettuata, separatamente per ciascuna consulta e mediante votazione a scrutinio segreto, dal consiglio comunale stesso. Ogni consigliere comunale potrà esprimere nella votazione una sola preferenza rispetto ai candidati ammessi. Saranno nominati i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, risulterà nominato il più anziano di età.

Art. 6

ORGANI DELLE CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

1. Le consulte eleggono nella prima seduta, a scrutinio segreto, nel proprio seno, un presidente e un vicepresidente con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il presidente della consulta organizza e programma i lavori della stessa.
2. Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante della consulta sono assolve da un componente della consulta stessa designato dal presidente.
4. Ai componenti delle consulte territoriali non sono corrisposti indennità di carica e/o gettone di presenza.

Art. 7

FUNZIONAMENTO

1. Le sedute delle consulte territoriali cittadine sono pubbliche e si svolgono nelle sedi allo scopo destinate nei rispettivi territori di competenza.
2. Le sedute sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei componenti effettivi.

3. I pareri della consulta sono validi quando siano assunti a maggioranza dei presenti.
4. La prima seduta dopo la nomina dei componenti è convocata entro 20 giorni dalla nomina stessa e presieduta dal presidente del consiglio comunale o, su delega di quest'ultimo, dal vicepresidente fino alla nomina del presidente della consulta.
5. Alle consulte territoriali saranno assicurate dall'amministrazione comunale le risorse economiche per il loro funzionamento.

Art. 8

DECADENZA

1. I componenti delle consulte territoriali decadono contemporaneamente al consiglio comunale che li ha nominati.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti della consulta si ha luogo alla surroga da parte del consiglio comunale su proposta della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
3. In caso di cinque assenze ingiustificate consecutive il componente della consulta viene dichiarato decaduto e viene effettuata la surroga secondo quanto previsto dal precedente comma.

Art. 9

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti da quest'ultimo e dallo statuto comunale, le consulte territoriali hanno facoltà di dotarsi di proprie autonome norme di organizzazione e di funzionamento.

Art. 10

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In sede di prima applicazione il termine di cui all'articolo 5, comma 1 decorre dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento.



Comune di Legnano

***Regolamento
delle
Consulte Territoriali
Cittadine***

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 28 ottobre 2003.